

MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO DI UDINE

REGOLAMENTO

ART. 1

DEFINIZIONE DI MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO

1. Il Mercato Agroalimentare all'ingrosso di Udine, qui di seguito "Mercato", è costituito dal complesso di beni immobili siti in Udine in Piazzale dell'Agricoltura n°16, nonché dal complesso di beni mobili e attrezzature ivi contenute.
2. Il Mercato è a disposizione degli operatori economici per la vendita e l'acquisto all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed agroalimentari, freschi, essiccati o congelati ovvero conservati o trasformati, nonché prodotti florici, piante e sementi, carni e prodotti della pesca (qui di seguito unitariamente definiti "**Prodotti**"), in conformità alle leggi vigenti in materia di mercati all'ingrosso.

ART. 2

GESTIONE DEL MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO

1. Il Mercato è gestito dal soggetto concessionario del relativo servizio affidato dal Comune di Udine (qui di seguito "**Gestore**").
2. Il Gestore, oltre a mettere a disposizione gli spazi per la vendita, l'acquisto e la distribuzione dei Prodotti, provvede a fornire i servizi complementari e accessori connessi all'attività di compravendita.
3. Per servizi complementari si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la movimentazione ed il trasporto delle merci, il controllo degli accessi, l'informazione sui prezzi e sui quantitativi trattati, la gestione e/o controllo degli imballaggi, il controllo della qualità dei prodotti e della loro salubrità, la pulizia delle aree comuni e la rimozione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, dei materiali di risulta e degli scarti di lavorazione.
4. Per servizi accessori si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la vigilanza diurna e notturna, il servizio di portierato, la ristorazione, la frigo-conservazione, servizi bancari, ospitalità per riunioni e convegni, organizzazione di eventi e parcheggio per gli autoveicoli.
5. Il Gestore può affidare a terzi, in tutto o in parte, i servizi complementari e accessori, secondo i principi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 3

ATTIVITÀ SVOLTE NEL MERCATO AGROALIMENTARE ALL'INGROSSO

1. Il Mercato è costituito da centri per lo stoccaggio, la lavorazione, il condizionamento dei Prodotti, centri di frigo-conservazione e magazzini e aree coperte e scoperte, uffici, bar, ristoranti e aree parcheggio. All'interno del Mercato possono altresì trovare collocazione piattaforme logistiche per l'accoglimento, la lavorazione e la ridistribuzione dei Prodotti.

2. Il Gestore può autorizzare anche attività diverse da quelle sopra indicate, purché nel rispetto delle vigenti normative in materia di mercati all'ingrosso.
3. Le attività di acquisto e vendita all'ingrosso vengono esercitate dai Venditori (art.16) e i Compratori (art.17) (qui di seguito entrambi indicati come "**Operatori**") negli appositi locali e nelle aree coperte e scoperte a ciò adibite (i locali e le aree qui di seguito indicati come "**Magazzini**") siti all'interno del Mercato e onerosamente assegnati in conformità alle previsioni del presente Regolamento agli Operatori richiedenti (qui di seguito "**Assegnatari**").
4. Il Direttore può autorizzare gli Operatori non assegnatari di alcun Magazzino, in deroga all'art. 16, a svolgere le attività di vendita all'interno del Mercato in spazi diversi dai Magazzini, individuati di volta in volta dal Direttore stesso.
5. Il Mercato altresì assegna onerosamente, in conformità agli artt. 14 e 22 del Regolamento, anche le celle frigorifere, gli uffici, i bar e ristoranti.

ART. 4

DIRETTORE DI MERCATO

1. Il Direttore del Mercato (qui di seguito "**Direttore**") è nominato dal Gestore. Il ruolo di Direttore può essere ricoperto unicamente da una persona fisica e non da una persona giuridica.
2. Il Direttore è individuato dal Gestore tramite selezione pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia. Requisito essenziale per la nomina a Direttore è il possesso della laurea magistrale o specialistica. Indipendentemente dal titolo di studio, possono essere ammessi alla selezione anche coloro che dimostrino di aver svolto funzioni di direttore di mercati ortofrutticoli per almeno cinque anni.
3. Il Direttore dovrà svolgere la propria attività lavorativa esclusivamente in favore del Gestore. Il Gestore potrà autorizzare il Direttore ad assumere incarichi temporanei in favore di altri mercati all'ingrosso ovvero della Pubblica Amministrazione. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Direttore sono determinati dal Gestore nel rispetto del CCNL di categoria.
4. Il Direttore non potrà esercitare o essere socio di società che svolgono attività anche solo potenzialmente in concorrenza con il Gestore.

ART. 5

COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

1. Il Direttore è responsabile dell'organizzazione e del regolare funzionamento del Mercato e dei servizi, in ottemperanza alle disposizioni di legge, del presente Regolamento e delle direttive impartite dal Gestore.
2. Egli dirige il controllo annonario, statistico e di rilevazione dei prezzi. È inoltre capo del personale del Gestore e ne stabilisce compiti e modalità di lavoro, adottando i provvedimenti disciplinari consentiti dal suo ruolo e proponendo al Gestore le sanzioni di maggior rilievo.

3. È in particolare compito del Direttore:

- a) accertare che gli Operatori possiedano i requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base al presente Regolamento;
- b) stabilire il calendario e gli orari di apertura e di chiusura del Mercato e curarne l'osservanza;
- c) vigilare che le operazioni di rifornimento dei Prodotti avvengano con regolarità;
- d) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino secondo le norme legislative e regolamentari;
- e) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del Mercato;
- f) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di Prodotti al di fuori dell'orario prefissato;
- g) promuovere, anche su segnalazione degli Operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del Mercato, l'ampliamento del raggio di vendita e l'aumento del volume degli affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;
- h) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;
- i) vigilare sulla applicazione delle norme vigenti sulla produzione, conservazione e tracciabilità dei Prodotti;
- j) eseguire o disporre saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne;
- k) in casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari;
- l) far accettare, a richiesta degli Operatori, la specie, la varietà e la qualità dei Prodotti nonché la loro idoneità o inidoneità (parziale o totale) alla vendita e rilasciare apposita certificazione;
- m) vietare la vendita di prodotti non idonei dal punto di vista merceologico – qualitativo;
- n) provvedere alla buona conservazione e alla vendita dei "Prodotti affidati alla direzione del Mercato" di cui al successivo art. 37, provvedendo a raccogliere il relativo corrispettivo e a consegnarlo al Gestore;
- o) vigilare affinché le attività nell'ambito del Mercato si svolgano secondo le norme di legge e del Regolamento;
- p) assumere le iniziative ritenute necessarie per impedire furti o sottrazioni indebite dei Prodotti;
- q) assicurarsi che gli Operatori rispettino la normativa vigente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
- r) verificare che i terzi a cui vengano affidati i servizi ai sensi dell'art. 2, 5° comma, del Regolamento adempiano alle obbligazioni contrattuali, rispettino la normativa vigente e conservino i requisiti previsti dalla legge e dal contratto per svolgere il servizio affidato, avendo cura di riferire tempestivamente al Gestore gli inadempimenti riscontrati ovvero la perdita dei requisiti. Il Direttore dovrà inoltre verificare l'assolvimento delle obbligazioni retributive, contributive e fiscali, relative al personale occupato nell'appalto, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e l'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità dei dipendenti e dei terzi e ad evitare danni alle strutture del Mercato;
- s) coordinare l'attività dei soggetti che operano all'interno del Mercato e fornire loro dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare;
- t) vigilare affinché non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il

- peso delle derrate ovvero a perpetrare frodi;
- u) effettuare la verifica del peso di cui all'art. 12 del Regolamento;
 - v) assegnare provvisoriamente i Magazzini nelle ipotesi di cui all'art. 24 del Regolamento;
 - w) verificare il puntuale pagamento dei canoni e delle tariffe previste dal presente Regolamento, riferendo al Gestore i casi morosità;
 - x) sovraintendere alle operazioni di consegna e restituzione dei Magazzini;
 - y) disporre l'allontanamento dal Mercato, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento, delle persone che si rifiutano di sottostare alle norme di legge e del Regolamento o che comunque turbino, con il loro comportamento, il regolare funzionamento del Mercato; di tale allontanamento dovrà darne tempestiva comunicazione al Gestore;
 - z) Comunicare tempestivamente al Gestore i fatti che possono comportare la revoca delle assegnazioni dei Magazzini ai sensi dell'art. 29 del Regolamento.

ART. 6

PERSONALE ADDETTO AL MERCATO

1. Il Gestore determina il proprio organigramma, le dotazioni organiche, le funzioni e le competenze e assume il personale ritenuto necessario.

ART. 7

FUNZIONI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

1. Le funzioni di Polizia amministrativa e annonaria all'interno del Mercato vengono svolte dagli Organi di Polizia. Nel Mercato potrà essere presente il servizio di Polizia Commerciale e Annonaria.

ART. 8

RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI

1. Le rilevazioni statistiche dei prezzi all'ingrosso dei Prodotti devono effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Nazionale di Statistica, e con le cadenze temporali richieste da quest'ultimo.
2. Gli Operatori devono tenere a disposizione del Direttore, che potrà avvalersene ai fini statistici, tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate all'interno del Mercato.
3. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio, mentre potranno essere diffusi i dati globali di vendita ed i prezzi (minimi, massimi e medi) applicati.

ART. 9

ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULLA SICUREZZA ALIMENTARE

1. Nel conservare e commercializzare i propri Prodotti gli Operatori sono tenuti, sotto la loro responsabilità, al rispetto della normativa sulla sicurezza degli alimenti.
2. Al servizio di vigilanza igienico sanitaria e all'accertamento dei requisiti di vendita dei Prodotti provvedono i competenti Organi di Vigilanza Sanitaria, nell'osservanza delle norme vigenti.
3. Gli Operatori sono tenuti a consentire l'attività di controllo sui requisiti strutturali, gestionali e documentali dell'attività nonché sui Prodotti presenti nel Mercato, fornendo tutta la documentazione e le informazioni richieste.
4. Le informazioni e i documenti di cui al comma precedente potranno essere richiesti, in qualunque momento, anche dal Direttore.
5. I Prodotti destinati al consumo “previa cernita” o con caratteristiche di deprezzamento ovvero destinati all'industria dovranno essere stoccati in contenitori fisicamente separati dagli altri e identificati con appositi cartelli che indichino in modo chiaro e non equivoco le suddette caratteristiche o destinazioni oppure che riportino la scritta “merce NON in vendita o merce in lavorazione”.

ART. 10

FACCHINAGGIO

1. Le operazioni di movimentazione merci, facchinaggio, carico e scarico all'interno del Mercato sono generalmente svolte dagli Assegnatari tramite il proprio personale dipendente ed i propri mezzi ovvero tramite imprese terze a cui affidano, singolarmente o collettivamente, il servizio. Qualora gli Assegnatari intendano avvalersi di personale e mezzi propri, debbono preventivamente comunicare per iscritto al Gestore l'elenco del personale a ciò adibito e l'elenco dei mezzi utilizzati, identificati tramite marca, modello e numero di matricola e, se presente, numero di targa. È vietato agli Assegnatari concedere a terzi l'utilizzo di muletti e carrelli. In caso di violazione del presente divieto potranno essere comminate le sanzioni previste dall'art. 38 del Regolamento.
2. Gli Assegnatari dovranno riporre i carrelli, i trattori elettrici e le attrezzature per la movimentazione dei Prodotti esclusivamente all'interno del proprio Magazzino. In caso di ripetuta violazione di tale previsione, il Gestore può impedire all'Assegnatario di provvedere direttamente al facchinaggio all'interno del Mercato.
3. Qualora il servizio venga affidato ad imprese terze, queste dovranno essere regolarmente iscritte alla CCIAA ed avere un oggetto sociale conforme al servizio reso.
4. L'affidamento del servizio ad imprese terze da parte degli Assegnatari è sospensivamente subordinato all'approvazione, da parte del Gestore, delle tariffe applicate e alla verifica dei requisiti di cui al comma precedente. Per particolari prestazioni/movimentazioni per cui è richiesta una tariffa non approvata dal Gestore ai sensi del presente comma, l'Assegnatario e l'impresa dovranno preventivamente sottoporre la relativa tariffa all'approvazione del Gestore.

Il Gestore potrà negare all’impresa di facchinaggio l’autorizzazione ad operare all’interno del Mercato qualora riscontrasse l’applicazione di tariffe superiori a quelle concordate o la perdita dei requisiti richiesti. A tal fine gli Assegnatari e l’impresa dovranno esibire al Direttore, a sua richiesta, tutta la documentazione ritenuta necessaria.

5. L’impresa terza incaricata del facchinaggio dovrà riporre i carrelli, i trattori elettrici e le attrezzature per la movimentazione dei Prodotti esclusivamente all’interno del Magazzino specificamente e onerosamente assegnato dal Gestore ai sensi degli artt. 22 e seguenti del Regolamento. In caso di ripetuta violazione di tale previsione, il Gestore può impedire l’autorizzazione ad operare all’interno del Mercato.
6. Il Gestore, a sua insindacabile scelta, può stabilire che le operazioni di movimentazione merci, facchinaggio, carico e scarico all’interno del Mercato siano svolte esclusivamente da impresa incaricata dal Gestore stesso ai sensi dell’art. 2, 5° comma, del Regolamento, stabilendo le tariffe che gli Assegnatari saranno tenuti a corrispondere e le modalità e tempistiche di riscossione.
7. L’impresa incaricata dagli Assegnatari ovvero dal Gestore dovrà trasmettere al Gestore l’elenco del personale addetto all’interno del Mercato il quale sarà soggetto al potere di allontanamento attribuito al Direttore ai sensi dell’art. 5, lett.y).
8. Gli Operatori non assegnatari di Magazzini, qualora non si avvalgano del trasporto da parte degli Assegnatari oppure delle imprese di facchinaggio autorizzate, potranno effettuare direttamente le operazioni di facchinaggio strettamente necessarie al trasporto fuori dal Mercato dei Prodotti da loro acquistati. A tale fine, potranno utilizzare unicamente autovetture, camion, furgoni o carrelli a mano o elettrici di loro proprietà, mentre è assolutamente vietato l’utilizzo di carrelli elevatori, anche se di loro proprietà.

ART. 11

PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Il servizio di pulizia del Mercato e di smaltimento o ricondizionamento dei rifiuti è svolto da impresa incaricata dal Gestore.
2. Il servizio si svolge nel modo seguente:
 - a) pulizia dei piazzali e raccolta nelle aree comuni dei rifiuti negli appositi contenitori, da effettuarsi alla fine di ogni giornata di apertura del Mercato, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale di smaltimento dei rifiuti e in ogni caso in stretto coordinamento, anche temporale, con la società incaricata dal Comune di Udine per il trasporto dei rifiuti in discarica;
 - b) innaffiamento e lavaggio delle strade e dei piazzali del Mercato e ingenere di tutte le aree e le tettoie comuni, da effettuarsi con apposite autobotti e/o altre attrezzature tecniche adatte allo scopo, tenendo conto delle necessità ed esigenze di funzionamento del Mercato e del periodo stagionale;
 - c) pulizia e disinfezione dei servizi igienici del Mercato.
3. I contenitori per la raccolta differenziata posti all’interno del Mercato e messi a disposizione dall’impresa incaricata dal Comune di Udine per l’asporto dei rifiuti, possono essere utilizzati unicamente per la raccolta delle risulte di rifiuti derivanti dall’attività svolta all’interno del Mercato stesso. Sono vietati smaltimenti provenienti da attività esterne o da utenti esterni.
4. Gli Operatori sono tenuti al rigoroso rispetto delle direttive emanate dal Gestore o dal

- Direttore in materia di raccolta dei rifiuti.
5. Gli Assegnatari sono tenuti al lavaggio e disinfezione periodici dei cassonetti di raccolta dei rifiuti, a loro concessi in comodato dall'impresa incaricata dal Comune per l'asporto dei rifiuti.

ART. 12

SERVIZIO DI VERIFICA DEL PESO

1. All'interno del Mercato è posto a disposizione degli Operatori un servizio di verifica del peso.
2. In occasione della consegna dei Prodotti, il Direttore può, a sua discrezione o su richiesta degli Operatori, eseguire controlli sull'esattezza delle pesature dichiarate.

ART. 13

SELEZIONE, CERNITA ED IMBALLAGGIO DELLA FRUTTA E VERDURA

1. Rientrano nella disciplina del presente articolo le operazioni di selezione ed imballaggio dei Prodotti che, prima di essere posti in vendita, richiedano l'eliminazione di quelli guasti, o che debbano essere ricondizionati in base alle norme qualitative, nonché il piccolo facchinaggio strettamente legato a dette operazioni. Tali operazioni dovranno essere effettuate nei Magazzini o in altri locali od aree eventualmente a ciò destinate dal Direttore.
2. Le operazioni previste al comma precedente possono essere svolte direttamente dagli Assegnatari, anche attraverso personale esterno. Gli Assegnatari sono tenuti a comunicare preventivamente per iscritto al Direttore l'elenco del personale da essi adibito alle operazioni di lavorazione e cernita dei Prodotti e sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di igiene e manipolazione dei prodotti alimentari.

ART. 14

TARIFFE E CANONI DI ASSEGNAZIONE

1. Le tariffe dei servizi offerti dal Mercato ed i canoni di assegnazione dei Magazzini, delle celle frigorifere, degli uffici, dei bar e dei ristoranti sono proposte dal Gestore e approvate dal Comune di Udine.
2. Le tariffe ed i canoni anzidetti sono, a cura del Direttore, comunicati agli Operatori e ai richiedenti l'assegnazione.
3. Per nessun motivo possono essere imposti o riscossi importi superiori alle tariffe e ai canoni stabiliti o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.

ART. 15

RESPONSABILITÀ

1. Il Gestore non può essere considerato responsabile per i danni a persone o cose provocati dagli Operatori, dalle imprese appaltatrici dei servizi e dai frequentatori del Mercato.
2. Il Gestore non può nemmeno essere considerato responsabile per eventuali infortuni sul lavoro che dovessero occorrere al personale degli Operatori ovvero delle imprese appaltatrici dei servizi a causa del mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, essendo queste di esclusiva competenza del datore di lavoro.
3. Gli Operatori, le imprese appaltatrici dei servizi e i frequentatori del Mercato saranno tenuti a risarcire in via esclusiva i danni causati da loro, o loro incaricati e/o dipendenti, alle attrezzature, agli impianti, ai locali e/o al personale del Gestore.

ART. 16

VENDITORI

1. Possono vendere all'interno del Mercato, a condizione che siano Assegnatari di almeno un Magazzino ai sensi dell'art. 22 del Regolamento:
 - a) i produttori singoli o associati dei Prodotti;
 - b) le cooperative di produttori dei Prodotti e loro consorzi;
 - c) le organizzazioni dei produttori di cui alla legge 27 luglio 1967 n. 622 (Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli);
 - d) i commercianti all'ingrosso dei Prodotti iscritti negli appositi registri tenuti dalle Camere di Commercio;
 - e) le aziende che provvedono alla lavorazione, trasformazione e conservazione dei Prodotti.
2. I Prodotti possono essere commercializzati esclusivamente a colli o in confezioni rispondenti alle vigenti norme di legge.
3. Il Gestore può, in caso di necessità, provvedere direttamente all'approvvigionamento dei Prodotti.

ART. 17

COMPRATORI

1. Possono acquistare all'interno del Mercato:
 - a) I commercianti all'ingrosso o loro incaricati espressamente delegati agli acquisti iscritti negli appositi registri tenuti dalle Camere di Commercio;
 - b) i commercianti al minuto, singoli o associati;
 - c) le aziende, singole o associate, che provvedono alla lavorazione, alla conservazione ed all'esportazione dei Prodotti;
 - d) i gestori di alberghi, di ristoranti, di mense, di spacci aziendali e di altri pubblici esercizi e i rappresentanti delle loro organizzazioni economiche;
 - e) le cooperative di consumo e le loro associazioni economiche;
 - f) i gruppi di acquisto e i loro consorzi, la grande distribuzione e la distribuzione organizzata.

ART. 17 BIS

CONSUMATORI PRIVATI

1. Possono acquistare all'interno del Mercato anche i "Consumatori Privati", intendendosi con tale definizione i soggetti, siano o no muniti di partita i.v.a., non rientranti in una delle categorie elencate all'art.17.

ART. 18

ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE E AGLI ACQUISTI

1. La verifica che gli Operatori possiedano i requisiti di cui agli artt. 16-17 del Regolamento avviene attraverso l'esame della documentazione prevista dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività commerciale, ivi compreso il certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalle CCIAA.
2. Il possesso dei requisiti può essere attestato dall'Operatore mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Gli Operatori non autorizzati o che dovessero perdere i requisiti richiesti verranno immediatamente allontanati dal Direttore e potranno eventualmente acquistare all'interno del Mercato quali Consumatori Privati.

ART. 19

ACCESSO AL MERCATO E TESSERA DI RICONOSCIMENTO

1. Gli Operatori autorizzati ai sensi dell'articolo precedente possono accedere all'interno del Mercato esclusivamente nelle persone di:

- A) l'Operatore, qualora sia una persona fisica;
- B) i soci della società, qualora l'Operatore sia una società di persone;
- C) il legale rappresentante, qualora l'Operatore sia una società di capitali;
- D) i dipendenti e i collaboratori dell'Operatore.

Possono altresì accedere all'interno del Mercato i "Fornitori" degli Operatori, e dunque i soggetti che provvedono alla consegna e/o prelievo dei Prodotti.

Il Gestore, su indicazione del Direttore, indicherà le fasce orarie e le modalità di accesso.

2. I soggetti indicati al comma precedente possono accedere all'interno del Mercato solo se in possesso di una Tessera di riconoscimento munita di fotografia e nella quale devono essere indicate:

- le generalità del titolare della Tessera;
- le generalità dell'Operatore e il rapporto con il titolare della Tessera (legale rappresentante, socio, collaboratore o dipendente);
- data di rilascio e di scadenza della Tessera.

La qualità di legale rappresentante, socio, dipendente e collaboratore deve essere dichiarata dall'Operatore con comunicazione scritta al Gestore al momento della richiesta della Tessera di riconoscimento.

3. La Tessera di riconoscimento degli Assegnatari viene rilasciata e rinnovata dal Direttore contestualmente alla sottoscrizione del contratto di subconcessione di cui all'art. 22 e ha validità pari alla durata di quest'ultimo.
4. La Tessera di riconoscimento per gli Operatori non assegnatari e per i Fornitori viene rilasciata dal Direttore previa verifica di cui all'art. 18 e (per gli Operatori non assegnatari) previa autorizzazione di cui all'art. 3, 4° comma, del Regolamento, può avere validità massima di 3 anni ed è rinnovabile.

Le Tessere potranno limitare l'accesso a determinati giorni della settimana.

All'atto della consegna della Tessera, il richiedente dovrà sottoscrivere una dichiarazione di accettazione del presente regolamento oltre all'impegno di rispettare le indicazioni e/o prescrizioni impartite dal Direttore.

5. Il rilascio ed il rinnovo della Tessera di riconoscimento sono subordinati al pagamento di una somma a titolo di rimborso spese, stabilita dal Gestore.
6. La Tessera di riconoscimento deve essere esibita a richiesta del personale preposto al controllo dei frequentatori del Mercato ovvero del Direttore.
7. La Tessera di riconoscimento verrà ritirata dal Direttore qualora:
 - i. la Tessera sia scaduta e non rinnovata;
 - ii. l'Operatore abbia perso i requisiti richiesti dagli artt. 16 e 17;
 - iii. l'assegnazione del Magazzino sia cessata ai sensi degli artt. 23-24 del Regolamento, ovvero ceduta ai sensi dell'art. 26 del Regolamento ovvero revocata ai sensi dell'art. 29 del Regolamento e il titolare della Tessera non sia assegnatario di altro Magazzino;
 - iv. sia disposto l'allontanamento del titolare della Tessera ai sensi dell'art. 5, 3° comma, lett. y) del Regolamento;
 - v. l'Operatore abbia comunicato al Gestore la perdita, in capo al titolare della Tessera, della qualità di legale rappresentante, socio, dipendente o collaboratore.
8. Avverso al provvedimento di diniego al rilascio o rinnovo ovvero di ritiro della Tessera di riconoscimento, l'interessato può indirizzare un reclamo al Gestore, che deciderà entro 30 giorni.
9. Il Direttore provvede ad annotare in un apposito registro le generalità dei titolari delle Tessere di riconoscimento, unitamente alla data di rilascio e/o rinnovo delle tessere stesse.
10. I Titolari delle tessere di riconoscimento che non siano Assegnatari sono tenuti al pagamento, per ogni accesso, alla relativa tariffa prevista dal Gestore.
11. I Consumatori Privati di cui all'art. 17 bis potranno accedere al Mercato senza tessera di riconoscimento. Il Gestore stabilisce la relativa tariffa di ingresso e, su proposta del Direttore, gli orari e le modalità di ingresso.

ART. 20
DISCIPLINA DEGLI OPERATORI
E DEL PERSONALE DA ESSI DIPENDENTE

1. I soggetti indicati all'art. 19, 1° comma, del Regolamento non possono prestare la loro attività in favore di altri Operatori.
2. Qualora un Operatore riceva considerevoli quantità di determinati Prodotti, potrà incaricare altri Operatori, prima dell'inizio delle contrattazioni, della vendita o dell'acquisto dei Prodotti ricevuti, previa comunicazione scritta al Direttore che, tenuto conto della frequenza della richiesta e delle necessità degli altri Operatori, può opporre il proprio divieto.

ART. 21
DESTINAZIONE DEI MAGAZZINI

1. I Magazzini sono adibiti all'esposizione, alla vendita, al deposito, alla conservazione o alla lavorazione dei Prodotti, ovvero al deposito degli imballaggi e delle attrezzature e dei macchinari necessari alla lavorazione e movimentazione dei Prodotti.
2. I Magazzini sono assegnati esclusivamente agli Operatori.

ART. 22
ASSEGNAZIONE DEI MAGAZZINI

1. I Magazzini sono assegnati a titolo oneroso dal Gestore su domanda degli Operatori, secondo i principi di trasparenza, tenendo conto dell'anzianità di permanenza nel Mercato, del rispetto del regolamento mercatale, del rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, della quantità dei prodotti commercializzati, della regolarità fiscale e contributiva, dell'entità del fatturato, dell'entità di attrezzature e impianti, del numero dei dipendenti e dell'equilibrio mercatale al fine di evitare monopoli o posizioni dominanti di Prodotti o di Operatori (direttamente o attraverso società terze a loro riconducibili).
2. Uno o più Magazzini possono essere concessi all'impresa incaricata del facchinaggio e movimentazione dei Prodotti di cui all'art. 10 del Regolamento, al fine di riporvi le attrezzature e i macchinari necessari all'espletamento del servizio.

ART. 23
DURATA E CESSAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI

1. L'assegnazione viene formalizzata attraverso la stipula di un contratto di subconcessione tra il Gestore e l'Assegnatario, in cui quest'ultimo richiama e accetta il contenuto e le condizioni del presente Regolamento nonché le eventuali indicazioni in termini di sicurezza.

2. La durata della assegnazione è normalmente fissata in tre anni, senza possibilità di tacito rinnovo. L'Assegnatario potrà rinunciare all'assegnazione in qualsiasi momento mediante comunicazione al Gestore inviata a mezzo pec o raccomandata a/r, con un preavviso di almeno tre mesi.
3. In caso di particolari investimenti pluriennali privati da parte del richiedente l'assegnazione, le parti possono pattuire una durata dell'assegnazione superiore ai tre anni.
4. L'assegnazione cesserà, oltre che nel caso di rinuncia previsto dal comma 2:
 - a) alla scadenza del contratto di subconcessione;
 - b) qualora l'Assegnatario perda i requisiti richiesti dagli artt. 16 e 17 per operare nel Mercato, salvi i casi di cessione/trasferimento dell'assegnazione previsti all'art. 27 del Regolamento;
 - c) qualora l'impresa affidataria del servizio di facchinaggio di cui all'art. 10 cessi per qualsiasi motivo il proprio incarico;
 - d) qualora l'Assegnatario sia dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedura concorsuale ovvero sia destinatario di una interdittiva antimafia;
 - e) in caso di cessazione/cancellazione della società Assegnataria;
 - f) in caso di revoca disposta dal Gestore ai sensi dell'art. 29 del presente Regolamento e diventata definitiva;
 - g) in caso di cessazione o revoca della concessione tra il Comune di Udine e il Gestore.
5. In caso di mancato tempestivo rilascio del Magazzino, l'Assegnatario sarà tenuto a versare, a titolo di indennità di occupazione, una somma pari al canone mensile previsto nel contratto di subconcessione maggiorato del 20%.

ART. 24

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

1. Per esigenze transitorie o urgenti, ovvero nell'attesa di formalizzare il contratto di subconcessione, il Direttore, con provvedimento scritto, può assegnare provvisoriamente i Magazzini agli Operatori che abbiano i requisiti richiesti dagli artt. 16-17 del Regolamento, per un periodo massimo di 30 giorni.
2. Il medesimo Operatore può chiedere il rinnovo dell'assegnazione provvisoria ovvero chiedere più assegnazioni provvisorie anche non consecutive, purché il totale dei rinnovi o delle varie assegnazioni provvisorie non superi, nel medesimo anno solare, i 90 giorni. Il rinnovo avviene con provvedimento del Direttore.
3. Il Direttore è tenuto a comunicare tempestivamente al Gestore le assegnazioni provvisorie concesse e gli eventuali rinnovi.
4. L'assegnazione provvisoria è subordinata al pagamento anticipato del canone previsto dall'art. 25, comma 1, per l'intero periodo dell'assegnazione e al rispetto delle norme regolamentari e di sicurezza impartite.
5. Si applicano anche alle assegnazioni provvisorie le disposizioni previste dai commi 4 e 5 dell'art. 23.

ART. 25

PAGAMENTO DEL CANONE DELLE ASSEGNAZIONI

1. Gli Assegnatari dei Magazzini sono tenuti a corrispondere, in rate mensili anticipate, il canone vigente (art. 14 del Regolamento) al momento della sottoscrizione del contratto di subconcessione.
2. In caso di ritardato pagamento, saranno applicati gli interessi di cui al D.L.vo n. 231/02. Nessun interesse verrà applicato qualora concorrono entrambe le seguenti circostanze:
 - a) si tratti del primo ritardo nel corso della subconcessione;
 - b) il ritardo non superi i 10 giorni;
 - c) in caso di mancato pagamento di tre mensilità, anche non consecutive, la subconcessione è risolta di diritto e l'assegnazione revocata.
3. All'atto della sottoscrizione del contratto di subconcessione, quale condizione di efficacia dello stesso, l'Assegnatario deve versare al Gestore una cauzione pari a tre mensilità di canone, a garanzia dell'esatta osservanza delle norme che regolano l'assegnazione stessa, del pagamento dei canoni (compresi gli interessi moratori), del pagamento delle tariffe previste nel Regolamento e del risarcimento dei danni eventualmente arrecati alle strutture del Mercato. Le tre mensilità sono improduttive di interessi e verranno restituite, in as senza di contestazioni o addebiti, entro 180 giorni dalla restituzione del Magazzino ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

La cauzione può essere sostituita da idonea fideiussione bancaria a prima richiesta di pari importo, che abbia una durata pari a quella della assegnazione, maggiorata di 180 giorni.

ART. 26

CESSIONE DELLE ASSEGNAZIONI DEI MAGAZZINI

1. L'Assegnatario persona fisica può cedere la subconcessione del Magazzino al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado, purché:
 - a) i cessionari siano in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 16-17 del Regolamento;
 - b) i canoni (compresi gli interessi moratori) e le tariffe dovuti al Gestore risultino saldati;
 - c) l'atto di cessione sia formalizzato per iscritto e sottoscritto dall'Assegnatario cedente e dai cessionari.Restano ferme, nei confronti dei cessionari, le condizioni e la durata della subconcessione stipulata dall'Assegnatario cedente, che rimane obbligato in solido con i cessionari per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla subconcessione, per tutta la durata della stessa.
2. Qualora l'Assegnatario persona fisica intenda costituire una nuova società per l'esercizio della medesima attività esercitata nel Mercato può chiedere di cedere l'assegnazione alla nuova società, a condizione che:
 - a) l'Assegnatario persona fisica sia il legale rappresentante della nuova società;
 - b) la nuova società sia in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 16-17 del Regolamento;
 - c) i canoni (compresi gli interessi moratori) e le tariffe dovuti al Gestore risultino saldati;
 - d) l'atto di cessione sia formalizzato per iscritto e sottoscritto dall'Assegnatario cedente e dalla società cessionaria.

Restano ferme, nei confronti della società cessionaria, le condizioni e la durata della subconcessione stipulata dall'Assegnatario cedente, che rimane obbligato in solido con la società per l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla subconcessione, per tutta la durata della stessa.

3. Le cessioni di cui ai due commi precedenti sono in ogni caso subordinate alla discrezionale approvazione del Gestore.
4. In caso di morte dell'Assegnatario persona fisica, la subconcessione si trasferisce automaticamente ad uno o più eredi legittimi a condizione che:
 - a) l'erede/gli eredi dichiarino per iscritto di voler subentrare entro 30 giorni dal decesso;
 - b) l'erede/gli eredi richiedenti siano in possesso dei requisiti prescritti dagli artt. 16-17;
 - c) i canoni (compresi gli interessi moratori) e le tariffe dovuti al Gestore risultino saldati.In assenza dei requisiti prescritti dagli artt. 16-17, gli eredi possono farsi rappresentare da un rappresentante avente i requisiti richiesti, fino alla scadenza della subconcessione.
5. Il trasferimento agli eredi è subordinato alla verifica, da parte del Direttore, delle condizioni richieste dal comma precedente.
6. Al di fuori delle ipotesi previste dal presente articolo, l'Assegnatario persona fisica non può cedere o trasferire a terzi la subconcessione, neppure parzialmente o temporaneamente.
7. All'Assegnatario persona giuridica è vietato cedere a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la subconcessione del Magazzino.

ART. 27

GESTIONE DEI MAGAZZINI

1. All'ingresso di ogni Magazzino devono essere riportati chiaramente le generalità dell'Assegnatario persona fisica ovvero la ragione sociale dell'Assegnatario persona giuridica.
2. Il Magazzino deve essere utilizzato esclusivamente dal relativo Assegnatario, nelle persone indicate all'art. 19, 1° comma, del Regolamento.
3. In caso di comprovato impedimento fisico, l'Assegnatario persona fisica può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge e/o da un parente entro il terzo grado ovvero da propri delegati, purché aventi i requisiti prescritti dagli artt. 16-17 del Regolamento. Le generalità e l'indirizzo dei sostituti andrà notificato al Gestore unitamente all'indicazione della durata della sostituzione, unitamente alla documentazione attestante l'impedimento fisico.

ART. 28

USO E PULIZIA DEI MAGAZZINI

1. Gli Assegnatari devono gestire con cura ed attenzione sia i Magazzini che i relativi annessi (scale, piazzali, ecc. di loro pertinenza) con particolare riguardo alla pulizia e all'ordine. I rifiuti devono essere, a cura degli Assegnatari, raccolti negli appositi recipienti o conferiti

- presso le apposite aree attrezzate, in conformità alle indicazioni del Gestore.
2. I Magazzini devono essere usati solo per il deposito dei Prodotti e di quanto necessario alla vendita, oltre agli imballaggi, attrezzature e macchinari per il trasporto e/o il facchinaggio dei Prodotti e al deposito della documentazione amministrativa strettamente necessaria. Non è consentito il deposito di materiali infiammabili o pericolosi.
 3. Non è consentito installare nei Magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione scritta del Gestore. Anche in caso di autorizzazione, il Gestore potrà sempre ordinare all'Assegnatario, alla cessazione dell'assegnazione, di rimuovere a propria cura e spese quanto eseguito. L'autorizzazione del Gestore e il mancato esercizio del diritto di far rimuovere quanto eseguito, non attribuisce all'Assegnatario il diritto a indennizzi o rimborsi di qualsiasi natura.
- ART. 29**
- REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI**
1. L'assegnazione dei Magazzini è revocata dal Gestore, su segnalazione scritta del Direttore, nei seguenti casi:
 - a) cessione totale o parziale della subconcessione dei Magazzini al di fuori delle ipotesi o in assenza delle autorizzazioni previste dall'art. 27 del Regolamento;
 - b) inattività completa del Magazzino per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non giustificata da cause di forza maggiore;
 - c) perdita dei requisiti prescritti dagli artt. 16-17 del Regolamento;
 - d) presenza nel Magazzino di persone non autorizzate, in violazione dell'art. 27 del Regolamento;
 - e) danneggiamento doloso o furto/sottrazione dei beni appartenenti al Gestore o ad imprese da quest'ultimo incaricate ovvero dei beni o dei Prodotti degli altri Operatori;
 - f) gravi infrazioni alle leggi e ai regolamenti della Pubblica Amministrazione disposti per il funzionamento e la disciplina del Mercato;
 - g) utilizzo di artifizi, anche in violazione dell'art. 35, 3° comma, del Regolamento, volti ad aumentare fraudolentemente il peso dei Prodotti;
 - h) mancato pagamento di due mensilità, anche non consecutive, del canone stabilito per il Magazzino, compresi gli interessi moratori;
 - i) accertata inosservanza di disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente e la sua sicurezza sul posto di lavoro;
 - j) violazione di una qualsiasi delle disposizioni del Regolamento ovvero delle direttive del Direttore o del Gestore da parte di un Assegnatario a cui sia già stata applicata la sanzione prevista dall'art. 38, 1° comma, lett.c).
 - k) applicazione nei confronti dei soggetti fisici, del titolare o legale rappresentante, di amministratori e/o soci di società, di misure interdittive antimafia;
 - l) necessità di eseguire lavori di ristrutturazione dei Magazzini ovvero di adibire i Magazzini assegnati come depositi a Magazzini adibiti alla esposizione e/o vendita.
 2. Il provvedimento di revoca, unitamente alle circostanze di fatto che la giustificano, viene tempestivamente comunicato per iscritto all'Assegnatario.

L’Assegnatario potrà replicare per iscritto entro i 10 giorni successivi. In difetto, la revoca diventa definitiva.

A fronte delle tempestive repliche dell’Assegnatario, l’efficacia della revoca resta sospesa fino a quando il Gestore non avrà deciso di confermarla in via definitiva o annullarla.

La revoca non pregiudica eventuali azioni civili o penali da parte del Gestore.

ART. 30

RESTITUZIONE DEI MAGAZZINI

1. I Magazzini e le loro pertinenze devono essere restituiti al Gestore liberi da persone e cose, nello stato rilevato al momento dell’assegnazione.
2. I termini per la restituzione sono i seguenti:
 - a) entro la data indicata nella rinuncia dell’Assegnatario ai sensi dell’art. 23, 2° comma, del Regolamento ovvero, in assenza della data, decorsi 3 mesi dalla ricezione della rinuncia da parte del Gestore;
 - b) entro la data di scadenza dell’assegnazione indicata nel contratto di subconcessione, qualora ricorra l’ipotesi di cui all’art. 23, 4° comma, lett.a) del Regolamento;
 - c) entro 8 giorni dall’avveramento di una delle altre ipotesi di cessazione previste dall’art. 23 del Regolamento;
3. Al momento della restituzione, il Direttore provvederà a redigere un verbale di restituzione, che dovrà essere firmato dal Direttore e dall’assegnatario. Gli eventuali danni al Magazzino saranno indicati nel verbale di riconsegna.
4. Qualora l’Assegnatario non provvedesse a sgombrare il Magazzino spontaneamente, lo sgombero sarà effettuato a cura del Gestore e a spese dell’Assegnatario.

ART. 31

CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. L’ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico dei Prodotti sono regolati dal Gestore o dal Direttore con appositi ordini di servizio.
2. Durante la chiusura del Mercato i veicoli autorizzati dal Gestore o dal Direttore possono accedere, uscire e compiere le operazioni autorizzate, solo a fronte del pagamento della “tariffa fuori orario” stabilita dal Gestore.

ART. 32

ORDINE INTERNO

1. Nel Mercato è vietato:
 - a. ingombrare ed ostacolare i luoghi di parcheggio, le vie di circolazione dei veicoli e delle merci e le corsie riservate ai pedoni e gli attraversamenti pedonali;
 - b. esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione del Gestore;
 - c. compiere qualunque atto od iniziativa che possa menomare o compromettere il corretto

funzionamento del Mercato, con particolare riguardo alle normative igienico-sanitarie.

ART. 33

NORME PER LA VENDITA

1. È proibito a chiunque di intromettersi a qualsiasi titolo nelle contrattazioni altrui.
2. È vietato al personale del Gestore o delle imprese a cui quest'ultimo abbia affidato i servizi complementari o accessori di cui all'art. 2 del Regolamento, svolgere nel Mercato attività commerciale sotto qualsiasi forma.
3. Esaurita la contrattazione, l'acquirente ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché imballata, purché la verifica avvenga contestualmente presso il Magazzino del Venditore. Se a seguito di tale verifica la merce non risultasse conforme alla qualità contrattata, l'acquirente potrà rifiutarla ed annullare l'acquisto.

ART. 34

VENDITA PER CONTO

1. All'interno del Mercato i Venditori possono offrire in vendita "per conto" dei Prodotti di proprietà di terzi, applicando poi una percentuale sul prezzo applicato. In questo caso, debbono tenere a disposizione del Direttore tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti, così come possono richiedere al Direttore le verifiche previste dagli artt. 12 e 36 del Regolamento.

ART. 35

COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

1. Per la classificazione, la calibratura, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei Prodotti, gli Operatori devono attenersi scrupolosamente alle normative vigenti.
2. Il Direttore può vietare la vendita dei Prodotti che non rispettano la normativa.
3. È assolutamente vietato alterare il peso dei Prodotti ovvero del loro contenitore con bagnatura o altro artificio o causare, attraverso pratiche commerciali non corrette, danno o nocimento all'immagine commerciale del Mercato o al buon funzionamento dello stesso.

ART. 36

CERTIFICAZIONE PER PRODOTTI

NON AMMESSI ALLA VENDITA O DEPERITI

1. Gli Operatori possono chiedere al Direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite dei Prodotti non aventi i requisiti previsti dalle norme in vigore.

2. Per i Prodotti invenduti e che hanno subito deperimento, gli Operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore il quale, eventualmente d'intesa con l'organo competente per legge, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento dopo aver eseguito l'accertamento e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire la commerciabilità.
3. Per i Prodotti non idonei all'alimentazione umana, il Direttore rilascia un certificato comprovante la distruzione ovvero l'esecuzione delle altre disposizioni date dall'organo competente.
4. Dell'esatta osservanza delle norme di qualità e di vendita, come di quelle igienico-sanitarie, è in ogni caso responsabile il detentore dei Prodotti posti in vendita.

ART. 37

DERRATE AFFIDATE ALLA DIREZIONE DEL MERCATO

1. Il Direttore provvede, mediante l'opera di mandatari, alla vendita:
 - a. dei Prodotti pervenuti nel Mercato all'indirizzo di Operatori sospesi, o revocati, ovvero indirizzati a destinatari sconosciuti o irreperibili, salvo diversa disposizione del mittente;
 - b. dei Prodotti rinvenuti all'interno del Mercato e non rivendicati.
2. I mandatari sono tenuti ad attenersi alle istruzioni del Direttore e a consegnargli nello stesso giorno il ricavo ottenuto unitamente alla documentazione relativa alle vendite.

ART. 38

SANZIONI

1. Qualora ciò non comporti la revoca dell'assegnazione ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, e a prescindere dall'eventuale azione penale o civile e dalle sanzioni previste da altre leggi o da Regolamenti della Pubblica Amministrazione, gli Operatori che dovessero disattendere le prescrizioni del presente Regolamento ovvero le direttive del Direttore o del Gestore, saranno soggetti alle seguenti sanzioni, da graduarsi in base alla gravità dell'infrazione o alla recidività verificatesi:
 - a. diffida (verbale o scritta);
 - b. sospensione da ogni attività nel Mercato, per un periodo massimo di tre giorni;
 - c. sospensione da ogni attività nel Mercato per la durata massima di tre mesi.
2. Le sanzioni sono comminate dal Presidente della Società o da altro amministratore appositamente delegato.

Art. 39

SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Per la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, si fa riferimento al documento di valutazione dei rischi previsto dal D.Lg.vo. n. 81/2008 e successive modificazioni e al documento di valutazione del rischio incendio redatto in conformità alla normativa anche

regolamentare vigente. Tali documenti verranno redatti dal Gestore in qualità di Datore di lavoro.

Art. 40
DISPOSIZIONI TRANSITORE E
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. L'art. 14 c. 1 troverà applicazione per le nuove concessioni che saranno affidate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione e sostituisce integralmente ogni altra precedente disposizione in materia.